

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE BRONZONE E DEL BASSO SEBINO



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Prima stesura - 2003

Tecnici incaricati

Dott. Agr. Contardo Crotti
Dott. For. Stefano Enfissi

Collaboratori

P.a. Fabrizio Rinaldi *Dott. Nives Ghidotti*
Dott. Davide Giurini *Dott. Tiziana Rota*

Adeguamento normativo - 2009

Tecnico incaricato

Dott. Agr. Contardo Crotti

Collaboratore

P.a. Fabrizio Rinaldi

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE BRONZONE E DEL BASSO SEBINO

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Premessa

Il regolamento di attuazione disciplina l'attuazione del PIF facendo riferimento alle due tematiche relative:

1. agli **aspetti pianificatori di natura territoriale** che sono oggetto di specifica valutazione in ordine alla coerenza con il PTCP e diventeranno prescrittivi nei riguardi dei PGT con l'entrata in vigore del PIF;
2. alle **attività selvicolturali e alla gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico**, che riguardando essenzialmente le attività silvo-pastorali in senso stretto e che non hanno ricadute a livello urbanistico territoriale.

Per facilitarne la lettura e la sua comparazione con il R.R. 5/2007, il regolamento viene redatto secondo il seguente indice.

INDICE

CAPITOLO – 1 -
NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER
LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRA E SOTTO ORDINATA

TITOLO 1 - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione6
Art. 2 – Individuazione dei soprassuoli arborei6
Art. 3 – Formazioni vegetali irrilevanti6
Art. 4 – Attuazione del Piano7
Art. 5 – Multifunzionalità e destinazione selvicolturale dei boschi7
Art. 6 – Gestione del piano8
Art. 7 – Strumenti per la gestione del Piano8

**TITOLO 2 - Rapporti con gli altri strumenti di programmazione
sovrordinata**

Art. 8 – Piano Territoriale Regionale (PTR)9
Art. 9 – Piano Terr. di Coord. Provinciale (PTCP)9
Art. 10 – Pianificazione comunale (PRG, PGT)9
Art. 11 – Piano Cave Provinciale10
Art. 12 – Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)10
Art. 13 – Piano di Bacino del fiume Po (PAI)11
Art. 14 – Pianificazione faunistico venatoria11
Art. 15 – Pianificazione assestamentale11
Art. 16 – Le aree Natura 200012
Art. 17 – Rete ecologica12

**TITOLO 3 – Relazioni con la pianificazione urbanistica comunale
e norme per la trasformazioni del bosco**

Art. 18 - Interventi di trasformazione d'uso di boschi - generalità12
Art. 19 – Tipologie di trasformazioni ammesse13
Art. 20 – Trasformazioni ordinarie di natura urbanistica13
Art. 21 – Trasformazioni ordinarie a finalità agricola14
Art. 22 – Trasformazioni ord. a finalità naturalistica e paesistica14
Art. 23 – Trasformazioni speciali15
Art. 24 – Boschi non trasformabili15
Art. 25 - Rapporto di compensazione16
Art. 26 - Trasformazioni senza compensazione o di minima entità16
Art. 27 – Costo degli interventi compensativi17
Art. 28 – Limite massimo di superficie boscata trasformabile17
Art. 29 – Aree da destinare a interventi compensativi17
Art. 30 – Interventi compensativi18
Art. 31 – Obbligo di compensazione18
Art. 32 – Albo delle opportunità di compensazione18
Art. 33 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione18
Art. 34 – Monetizzazione e cauzione19
Art. 35 - Ambiti boscati di rilevanza paesistica di livello locale19

**TITOLO 4 - Rapporti con le disposizioni normative in materia di
trasformazione del bosco e interventi compensativi**

Art. 36 – Richiamo alla legislazione vigente20
--	---------

CAPITOLO – 2 -
NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E
PASCOLIVE INDIVIDUATE DAL PIF

Inquadramento

Art. 0 – Inquadramento e disposizioni generali21

TITOLO 1 - Generalità

Capo 1) Disposizioni generali

Art. 1) Ambito di applicazione e definizioni “vedi R.R 5/07”
Art. 2) Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico “vedi R.R 5/07”
Art. 3) Siti Natura 2000 “vedi R.R 5/07”
Art. 4) Alberi di pregio “vedi R.R 5/07”
Art. 5) Dergoghe alle norme forestali “vedi R.R 5/07”

TITOLO 2 - Procedure

Capo 1) Istanza

Art. 6) Autorizzazione “vedi R.R 5/07”
Art. 7) Silenzio assenso per interventi in deroga “vedi R.R 5/07”
Art. 8) Silenzio assenso per interventi nelle riserve e nei parchi “vedi R.R 5/07”
Art. 9) Denuncia di inizio attività “vedi R.R 5/07”
Art. 10) Opere di pronto intervento “vedi R.R 5/07”
Art. 11) Procedura informatizzata “vedi R.R 5/07”
Art. 12) Validità del permesso di taglio “vedi R.R 5/07”

Capo 2) Allegati tecnici all’istanza

Art. 13) Dichiarazione di conformità tecnica “vedi R.R 5/07”
Art. 14) Progetto di taglio “vedi R.R 5/07”
Art. 14 bis) Altre disposizioni sui progetti di taglio21
Art. 15) Relazione di taglio “vedi R.R 5/07”
Art. 16) Esonero dalla presentazione di allegati “vedi R.R 5/07”

Capo 3) Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

Art. 17) Controlli “vedi R.R 5/07”
Art. 18) Sanzioni “vedi R.R 5/07”
Art. 19) Ripristino dei luoghi “vedi R.R 5/07”

TITOLO 3 - Gestione dei boschi

Capo 1) Norme comuni a tutti i boschi

Art. 20) Disposizioni generali sulle attività selvicolturali “vedi R.R 5/07”
Sezione 1) Regole generali sugli interventi di gestione “vedi R.R 5/07”
Art. 21) Stagione silvana “vedi R.R 5/07”
Art. 22) Scarti delle lavorazioni “vedi R.R 5/07”
Art. 23) Conversioni “vedi R.R 5/07”
Art. 24) Alberi da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito “vedi R.R 5/07”
Art. 25) Rinnovazione artificiale “vedi R.R 5/07”
Art. 26) Raccolta del terriccio e della lettiera “vedi R.R 5/07”
Art. 27) Raccolta di materiale di propag. Forest. e boschi da seme “vedi R.R 5/07”
Art. 28) Potature e tagli delle ceppaie “vedi R.R 5/07”
Art. 29) Sradicamento delle piante e delle ceppaie “vedi R.R 5/07”
Art. 30) Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante “vedi R.R 5/07”
Art. 31) Gestione dei castagneti da frutto “vedi R.R 5/07”

Sezione 2) Prevenzione dei danni

Art. 32) Danni all’ecosistema “vedi R.R 5/07”
Art. 33) Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti “vedi R.R 5/07”
Art. 34) Prevenzione dai danni da concentr. avvallamento ecc. “vedi R.R 5/07”

Sezione 3) Altre disposizioni

- Art. 35) Segnaletica "vedi R.R 5/07"
Art. 36) Recinzioni e chiudende "vedi R.R 5/07"
Art. 37) Manifes. agonis. nei boschi e nei terreni a vincolo idrog. "vedi R.R 5/07"
Art. 38) Carbonizzazione in bosco "vedi R.R 5/07"

Capo 2) Selvicoltura

Sezione 1) Norme generali per tutti i boschi

- Art. 39) Norme per gli interventi in fustaia "vedi R.R 5/07"
Art. 40) Norme per gli interventi nei cedui "vedi R.R 5/07"
Art. 41) Periodicità dei tagli "vedi R.R 5/07"
Art. 42) Norme per cedui sotto fustaie e nelle forme di gov.miste "vedi R.R 5/07"
Art. 42 bis) Norme relative ai boschi
a destinazione selvicolturale protettiva21
Art. 42 ter) Norme relative ai boschi
a destinazione selvicolturale naturalistica22
Art. 42 quater) Norme relative ai boschi
a destinazione selvicolturale paesaggistica24
Art. 42 quinquies) Norme relative ai boschi
a destinazione selvicolturale
multifunzionale e produttiva27
Art. 42 sexies) Norme relative ai boschi
a destinazione selvicolturale turistico-ricreativa29

Sezione 2) Norme specifiche per i soli boschi compresi in piani di assestamento forestale

- Art. 43) Compilazione del piano d'assestamento forestale "vedi R.R 5/07"
Art. 44) Piani di assestamento forestale scaduti "vedi R.R 5/07"
Art. 45) Accantonamento degli utili "vedi R.R 5/07"
Art. 46) Libro economico e ripresa "vedi R.R 5/07"

Sezione 3) Norme specifiche per le aree protette

- Art. 47) Gestione selvicolturale nelle aree protette "vedi R.R 5/07"
Art. 48) Prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000 "vedi R.R 5/07"

Capo 3) Rimboschimenti d imboschimenti

- Art. 49) Caratteristiche degli impianti "vedi R.R 5/07"
Art. 50) Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti "vedi R.R 5/07"
Art. 51) Materiale vegetale "vedi R.R 5/07"
Art. 52) Divieto all'impiego di specie esotiche ecc. "vedi R.R 5/07"

Capo 4) Difesa fitosanitaria e dagli incendi

Sezione 1) Difesa fitosanitaria

- Art. 53) Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi "vedi R.R 5/07"

Sezione 2) Difesa dagli incendi

- Art. 54) Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi "vedi R.R 5/07"
Art. 55) Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi "vedi R.R 5/07"
Art. 56) Norme riguardanti i boschi danneggiati "vedi R.R 5/07"

Capo 5) Pascolo in bosco

- Art.57) Limiti al pascolo in bosco "vedi R.R 5/07"

Capo 6) Gestione dei boschi di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie

- Art. 58) Tagli per la manut.nelle aree di pertinenza di elettrodotti "vedi R.R 5/07"
Art. 59) Tagli per la manut. Nelle aree di di reti di pubblica utilità "vedi R.R 5/07"
Art. 60) Tagli per la manut. nelle aree di viabilità, delle ferrovie ecc. "vedi R.R 5/07"
Art. 61) Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche "vedi R.R 5/07"

Capo 7) Altri vincoli

- Art. 62) Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'art. 17 r.d. 3267/1923 "vedi R.R 5/07"
Art. 63) Boschi intensamente fruiti "vedi R.R 5/07"

**TITOLO 4 - Gestione dei terreni non boscati
sottoposti al vincolo idrogeologico**

Capo 1) Gestione della vegetazione

Art. 64) Taglio di alberi e arbusti

“vedi R.R 5/07”

Capo 2) Terreni agrari

Art. 65) Lavorazioni del terreno

“vedi R.R 5/07”

Art. 66) Regimazione delle acque agrarie

“vedi R.R 5/07”

Art. 67) Prati stabili

“vedi R.R 5/07”

Capo 3) Pascolo in aree non boschive

Art. 68) Modalità di pascolo

“vedi R.R 5/07”

Art. 69) Pascolo eccessivo

“vedi R.R 5/07”

**TITOLO 5 - Infrastrutture forestali e altre opere
che interessano l’ecosistema forestale**

Art. 70) Definizioni

“vedi R.R 5/07”

Capo 1) Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 71) Manutenzione

“vedi R.R 5/07”

Art. 72) Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale

“vedi R.R 5/07”

Capo 2) Sistemi aerei di esbosco aerei

Art. 73) Gru a cavo

“vedi R.R 5/07”

Art. 74) Fili a sbalzo

“vedi R.R 5/07”

Capo 3) Altre norme

Art. 75) Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici

“vedi R.R 5/07”

Art. 76) Infrastrutture forestali temporanee

“vedi R.R 5/07”

Art. 77) Altre norme di salvaguardia idrogeologica

“vedi R.R 5/07”

Art. 78) Movimenti terra per linee e condotte aeree o interrato

“vedi R.R 5/07”

Art. 79) Entrata in vigore e disposizioni finali

“vedi R.R 5/07”

Allegato A Definizioni

“vedi R.R 5/07”

Allegato B Specie esotiche a carattere infestante

“vedi R.R 5/07”

Allegato C Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali

“vedi R.R 5/07”

CAPITOLO – 1 -

NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRA E SOTTO ORDINATA

TITOLO 1 Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino ha una durata quindicennale e scade il 14 settembre dell'annata silvana che termina nel 15° anno dall'anno di approvazione

Il Piano disciplina le attività selvicolturali all'interno di tutti i boschi ricompresi nel territorio indagato, così come definiti dalla legislazione regionale vigente e le attività connesse agli interventi compensativi dovuti in caso di trasformazione delle superfici boscate.

La Provincia, la Comunità Montana, i Comuni e gli Enti con competenze forestali e urbanistiche, nell'esercizio delle loro funzioni, possono verificare, in ogni momento con gli opportuni livelli di dettaglio, la presenza o meno del bosco, facendo riferimento per la sua identificazione alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei

Il P.I.F. individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008, e li classifica sulle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tav. 4 "Carta dei tipi forestali", redatta sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.

Nell'individuazione e nella rappresentazione dei soprassuoli arborei, specie per quanto attiene alla definizione dei limiti dimensionali che separano i boschi dai sistemi verdi, s'è tenuto conto della necessità di assicurare la continuità alle formazioni più rilevanti e significative in relazione al loro contesto ambientale e territoriale. In tal senso, possono essere stati ricompresi fra i boschi tratti di frange arborate che non raggiungono le dimensioni minime definite dalle norme.

Art. 3 – Formazioni vegetali irrilevanti

I soprassuoli arborei non classificabili come bosco in quanto ricompresi nella tipologia delle "formazioni vegetali irrilevanti", di cui all'art. 42, comma 4 lettera d) della L.R. 31/2008, sono nettamente marginali, poco diffusi e sostanzialmente compresi all'interno dei tessuti urbani, edificati e infrastrutturati.

Tali popolamenti non sono stati individuati dagli elaborati cartografici del PIF e sono composti, in prevalenza, da specie che si sono diffuse spontaneamente su ambiti con condizioni stagionali che non sono idonee per un'evoluzione del popolamento verso formazioni arboree stabili.

Art 4 – Attuazione del Piano

Al fine di assecondare le destinazioni selvicolturali dei diversi soprassuoli boscati, di cui al successivo articolo, la Comunità Montana promuove l'attuazione del presente Piano di Indirizzo Forestale finalizzando le sue diverse attività anche al raggiungimento degli obiettivi del PIF:

- attraverso la messa a punto di indirizzi sulla gestione dei finanziamenti e sulla definizione delle priorità per l'erogazione dei contributi comunitari, nazionali e regionali di interesse forestale e ambientale che dovessero rendersi disponibili;
- attraverso definizione di programmi e di progetti di intervento espressamente finalizzati al sostegno del settore forestale, tanto diretti che mediati dalla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, singoli o associati;
- attraverso la definizione di indirizzi e norme, nei propri strumenti di gestione ambientale e territoriale (pianificazione d'area vasta e pianificazione di settore) che valorizzino la multifunzionalità del bosco e le specifiche attitudini riconosciute ai diversi popolamenti;
- assicurando il raccordo con la pianificazione territoriale e urbanistica a scala locale, grazie al supporto informativo e tecnico fornito alle amministrazioni comunali per la redazione dei PGT;
- assicurando le attività di supporto informativo agli utenti e agli Enti territoriali tramite i servizi erogati dai propri Uffici e l'avvio di attività di monitoraggio finalizzate anche a implementare e aggiornare le definizioni del PIF.

Art. 5 – Multifunzionalità e destinazione selvicolturale dei boschi

Il Piano, giuste le disposizioni normative che regolano la materia e al fine di assicurare forme di gestione dei boschi che ne valorizzino il ruolo, promuove la realizzazione di interventi e di politiche di gestione dei patrimoni forestali che ne valorizzano la destinazione selvicolturale assegnata dal PIF e, più in generale, la loro multifunzionalità.

Le destinazioni selvicolturali assegnate dal Piano ai diversi soprassuoli sono:

- protettiva;
- naturalistica;
- paesaggistica;

- produttiva;
- multifunzionale;
- turistico-ricreativa.

Art. 6 – Gestione del Piano

In fase di gestione, il Piano è sottoposto ad aggiornamento attraverso una serie di attività che attengono:

alla *correzione di errori e alla rettifica dei dati*; per la ridefinizione del confine del bosco effettuata a scala di maggior dettaglio e opportunamente documentata; per il conseguente aggiornamento della perimetrazione dei tipi forestali; per l'aggiornamento delle strutture e delle infrastrutture antincendio e della viabilità forestale; per l'aggiornamento delle banche dati conseguenti alla realizzazione di nuovi rimboschimenti o ad attività di trasformazione del bosco; per l'adeguamento delle determinazioni del PIF a seguito dell'entrata in vigore di strumenti sovraordinati;

al suo *adeguamento*, a seguito dell'entrata in vigore di strumenti di pianificazione o di settore (PGT, Piano Cave, Piano della Viabilità, ecc.) che abbiano declinato in modo più puntuale o diverso, il perimetro delle aree boscate e/o modificato le funzioni assegnate ai diversi soprassuoli arborei;

alla sua *integrale variazione*, qualora si renda necessario introdurre delle modifiche sostanziali alla perimetrazione delle aree boscate; alle destinazioni selvicolturali attribuite ai diversi soprassuoli; ai rapporti di compensazione per la trasformazione dei boschi e a ogni altra sua definizione che ne modifichi significativamente i contenuti e le ricadute normative.

Art. 7 – Strumenti per la gestione del Piano

Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF la Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino attraverso i propri uffici si fa carico di:

- raccogliere ed elaborare i dati attinenti al sistema forestale che abbiano ricadute sul piano territoriale e ambientale (interventi di sistemazione, di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate; interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; monitoraggio delle trasformazioni indotte dagli strumenti di pianificazione e dai piani di settore -viabilità, cave, ecc.-);
- raccordare le proprie attività con il Sistema Informativo Territoriale della Provincia e garantire servizi a favore degli Enti locali e dei diversi soggetti pubblici e

privati coinvolti nella gestione del patrimonio forestale e ambientale, assicurando la gestione delle informazioni.

TITOLO 2

Rapporti con gli altri strumenti di programmazione sovraordinata

Art. 8 –Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano d’Indirizzo Forestale, attraverso l’individuazione delle aree boscate, concorre a caratterizzare il “Sistema Rurale Paesistico” individuato nel PTR come il territorio “prevalentemente libero da insediamenti o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato a usi produttivi primari”.

In particolare, facilita l’individuazione dei versanti boscati che rilevano come ambiti a prevalente valenza paesaggistica e concorre a caratterizzare gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e i sistemi paesaggistici di rilievo locale.

Art. 9 –Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano d’Indirizzo Forestale è uno specifico piano di settore del PTCP - approvato con D.C.P. n. 40 del 22 aprile 2004 - ed è redatto in piena coerenza con i suoi contenuti. Il PIF è stato redatto in coerenza anche con i criteri di cui al D.Lgs 42/2004 e risponde ai dettati della D.G.P. n. 578 del 22 febbraio 2007 “*Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP*”.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, gli effetti derivanti dall’individuazione dei boschi effettuata dal PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale specie per quanto attiene alla possibilità di evidenziare i dissesti nel settore forestale e di proporre opportune linee di intervento in ordine alla individuazione degli ambiti destinati all’agricoltura.

Art. 10 – Pianificazione comunale (PRG, PGT)

Giusto il comma 3 dell’art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco di cui alla Tav. 4 “Carta dei tipi forestali”, la valenza paesaggistica delle aree boscate e le limitazioni e prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale.

Il piano delle regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare «*rettifiche, precisazioni e miglioramenti*» alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello provinciale a quella comunale.

Tali «*rettifiche, precisazioni e miglioramenti*», una volta validati dalla Provincia, corrispondono a rettifiche del Piano a sensi del precedente art. 6.

I PGT dovranno rilevare, a un'adeguata scala di dettaglio, gli ambiti boscati e gli altri elementi individuati dal PIF e rendere conto, anche nell'ambito della VAS, delle eventuali definizioni in contrasto con le sue indicazioni.

Il PIF concorre alla definizione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" che sono parte integrante del Documento di Piano del PGT.

Art. 11 –Piano Cave Provinciale

Le attività di aggiornamento del PIF, di cui al precedente art. 6, terranno conto delle previsioni del Piano Cave Provinciale che dovessero interferire con le sue determinazioni, riconoscendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi o che allignano in corrispondenza delle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso delle aree di cava e alla loro coltivazione.

Gli interventi di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/98, previsti per il recupero ambientale a seguito della coltivazione, non possono essere computati tra le opere di compensazione dovute per la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave.

Sia gli interventi di recupero ambientale sia le opere di compensazione dovranno tener conto, per le tematiche ambientali, degli indirizzi del presente piano.

Gli interventi compensativi non potranno essere realizzati all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi.

Art. 12 –Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

All'interno del territorio sotteso dal PIF è compreso il seguente PLIS:

Corno di Predore e di Tavernola

Riconoscimento: Delibera Giunta Provinciale numero 334 del 10 luglio 2008

Comuni: Predore, Tavernola Bergamasca

Ente Gestore: Comunità Montana del Monte Bronzone e Basso Sebino

Per la gestione delle aree boscate all'interno del PLIS valgono le norme del PIF qualora più restrittive rispetto alle eventuali disposizioni definite dal Piano di Gestione del PLIS.

Art. 13 –Piano di Bacino del fiume Po (PAI)

Il PIF, recependo le indicazioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po (fasce PAI) rileva come le stesse interessino un'area modesta, lungo la sponda sinistra del Fiume Oglio marginalmente coperta da coperture forestali a cui è stata attribuita destinazione selvicolturale naturalistica.

Art. 14 - Pianificazione faunistico-venatoria

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, fornendo conoscenze e dati utili alla stesura del Piano Faunistico Venatorio (PFV) per quanto attiene alla caratterizzazione vegetazionale del territorio agro-silvo-pastorale.

Nel contempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio anche sotto l'aspetto faunistico, attraverso la definizione di modelli culturali per la gestione dei soprassuoli forestali che tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

Art. 15 – Pianificazione assestamentale (PAF) e Piano VASP

Sul territorio sotteso dal PIF della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino è vigente il Piano di Assestamento Forestale ordinario con finalità economica redatto per le proprietà agrosilvopastorali dei comuni di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica e Vigolo.

Il PIF, in riferimento all'art. 47 c. 5 della L.R. 31/2008, prevede che nel corso del suo periodo di validità, il Piano di Assestamento verrà sottoposto a revisione confermandone la natura di Piano ordinario con finalità economiche.

In occasione della revisione, il PAF potrà essere redatto anche d'intesa con altri possessori e/o gestori dei boschi, al fine di assicurare ai patrimoni forestali una gestione coerente con le finalità del PIF.

Il Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale è parte integrante del PIF.

Art. 16 – Le Aree Natura 2000

Entro il territorio della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino non sono presenti aree ricomprese nella Rete Natura 2000 (SIC o ZPS) e pertanto il PIF non è sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e della DGR n. 7/14106/2003.

Art. 17 – Rete ecologica

Il PIF, attraverso l'individuazione degli ambiti boscati e degli usi del suolo caratterizza gli spazi aperti a prevalente uso agricolo-forestale, evidenziando le relazioni e le connessioni con i tessuti edificati e infrastrutturati.

In tal senso, facilita il riconoscimento degli "Elementi per la rete ecologica", di cui al relativo elaborato cartografico, che concorrono a delineare il quadro di riferimento per la definizione e la realizzazione della Rete Ecologica Provinciale.

TITOLO 3

**Relazioni con la pianificazione urbanistica comunale e norme per la
trasformazione del bosco**

Art. 18 - Interventi di trasformazione d'uso di boschi - generalità

Le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate, le limitazioni e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale, giusto il comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008.

Il Piano delle Regole, in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare «*rettifiche, precisazioni e miglioramenti*» alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello provinciale a quella comunale.

Gli interventi di trasformazione del bosco, di cui al comma 1 dell'art. 43 della LR 31/2008 sono vietati fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale (art. 43, comma 2 della L.R. 31/2008).

La richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione deve essere inoltrata alla Comunità Montana accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2.2.b) dell'allegato 2 alla D.G.R. 3002/2006 e da una dettagliata relazione forestale e ambientale e, se ne ricorrono le condizioni, da un progetto delle

opere di compensazione, redatto da tecnici abilitati, giusto il punto 2.2.h) del citato allegato 2 alla D.G.R. 3002/2006.

Art. 19– Tipologie di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

a) Trasformazioni ordinarie, localizzate nella Tav. 13 “Carta delle trasformazioni ammesse” suddivise in:

- trasformazioni a delimitazione esatta, che sono puntualmente individuate con apposito simbolo grafico;
- trasformazioni a delimitazione areale a finalità agricola, che corrispondono ad ambiti “potenzialmente” trasformabili in relazione alle esigenze del comparto agricolo;
- trasformazioni a delimitazione areale a finalità naturalistica e paesistica, che indicano gli ambiti “potenzialmente” trasformabili in relazione a documentate esigenze di natura naturalistica o paesistica;

b) Trasformazioni speciali, non cartografate relative a:

- trasformazioni per opere di pubblica utilità;
- trasformazioni legate a esigenze di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento di edifici e infrastrutture esistenti

Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di cui al successivo articolo 25

Art. 20 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta:

- di natura urbanistica, le previsioni dei PRG e dei PGT consolidate e coerenti con le scelte del PTCP
- legate all’attività di cave e miniere, le previsioni del Piano Cave relative all’individuazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi qualora realmente effettuate
- le previsioni di livello Provinciale, Regionale e Nazionale, relative a interventi di riordino e riqualificazione urbana e territoriale ancorché non cartografate e qualificate come di pubblica utilità.

Il rilascio delle autorizzazioni è comunque subordinato al rispetto e alla tutela degli elementi di rilievo ambientale e paesaggistico individuati e al rispetto dei rapporti e degli oneri di compensazione qualora dovuti.

Art. 21 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a finalità agricola

Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole, prevalentemente in ambiti collinari e montani, su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono.

Tali aree, che debbono essere ricomprese dai PGT fra le aree agricole e normate a sensi del Titolo III della l.r.12/2005, dovranno essere destinate allo svolgimento di attività agricole estensive e alla produzione di prodotti agroalimentari tradizionali, di nicchia e a coltivazioni biologiche, essendo la trasformazione consentita al solo fine di migliorare la qualità e la tipologia delle produzioni agro-alimentari.

L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola, di cui alla Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse", è indicativa, pertanto non esaustiva rispetto alle aree trasformabili e, per contro, non vincola ad autorizzare la trasformazione delle aree indicate.

Le autorizzazioni per le trasformazioni ordinarie a finalità agricola sono rilasciate solo in caso di particolare interesse produttivo o ambientale (produzioni agro-alimentari di particolare rilievo, recupero di ambiti agricoli dismessi di interesse agronomico e ambientale, ecc.) e a seguito di puntuali valutazioni in ordine alla tipologia del soprassuolo forestale per quanto attiene alla struttura, alla forma di governo, alla tipologia forestale, alla destinazione selvicolturale assegnata dal PIF e ai caratteri stagionali.

Sulle superfici agricole così recuperate non potrà comunque essere concessa la realizzazione di volumi edilizi residenziali per almeno 20 anni.

Art. 22 – Trasformazioni ordinarie a finalità naturalistica e paesistica

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (progetti di miglioramento e di riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di gestione del verde; ecc.) o per migliorare, sotto il profilo paesaggistico, la percezione e il ruolo di siti di particolare interesse.

Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, l'apertura di chiarie che migliorino la funzione ecotonale,

l'apertura di varchi e spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e cannocchiali visivi, o quant'altro, non sottendono un diverso azzonamento urbanistico dei luoghi che mantengono l'originaria classificazione e disciplina normativa.

L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità naturalistica e paesistica di cui alla Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse" è indicativa, pertanto non esaustiva rispetto alle aree trasformabili e, per contro, non vincola ad autorizzare le aree indicate.

Art. 23 – Trasformazioni speciali

Le aree suscettibili di trasformazione a fini speciali non sono rappresentate sulla Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse" in quanto non definibili all'attualità e, generalmente, di distribuzione e dimensione non compatibile con la scala di rappresentazione cartografica del PIF.

Nella categoria delle trasformazioni sono comprese le aree sottese dalla realizzazione di:

- opere dichiarate di pubblica utilità, come quelle che attengono alle opere di sistemazione idraulico-forestale, relative alla realizzazione e all'adeguamento delle infrastrutture dell'accessibilità e delle reti tecnologiche;
- opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento di edifici e infrastrutture presenti sul territorio o di nuova formazione, come quelle relative alla sistemazione di edifici e pertinenze di edifici, alla sistemazione della viabilità podereale, alla creazione di apprestamenti e opere per l'approvvigionamento idrico, per la sistemazione della rete dell'accessibilità pedonale, la cartellonistica e la realizzazione di aree di sosta e di attestamento veicolare.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione selvicolturale, pendenza ed esposizione).

Art. 24 – Boschi non trasformabili

Gli interventi di trasformazione di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008, non sono consentiti:

- a. nei boschi non trasformabili individuati con apposito simbolo grafico nella Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse";

- b. nei boschi che le carte di fattibilità geologica dei PGT abbiano compreso all'interno della classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi abbiano riconosciuto al bosco una fondamentale azione di protezione idrogeologica, fatte salve le opere preventivamente assentite a livello comunale e provinciale;
- c. nei boschi compresi all'interno di PLIS o Monumenti Naturali che siano puntualmente perimetrati e classificati come non trasformabili dai relativi Piani di gestione;
- d. nei boschi compresi dal PIF fra gli "Elementi per la rete ecologica provinciale", di cui alla Tav. 21, purché definiti non trasformabili dal Piano di Settore del PTCP della Rete Ecologica di cui all'art. 74 delle N.T.A. del PTCP;
- e. nei boschi percorsi da incendi a sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000;
- f. nei boschi di impianto artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici.

I boschi qualificati come non trasformabili dal presente articolo sono comunque trasformabili per la realizzazione di opere pubbliche o per le opere indicate ai punti a), b), c) dell'art. 26.

Art. 25 - Rapporto di compensazione

Il PIF, in funzione delle analisi condotte, delle destinazioni selvicolturali assegnate ai diversi soprassuoli forestali e del particolare rilievo riconosciuto ad alcuni soprassuoli a funzione naturalistica e protettiva, attribuisce ai boschi un diverso "rapporto di compensazione".

Gli ambiti boscati con diverso rapporto di compensazione (che varia da 1:1 a 1:3) sono individuati nella Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse".

Art. 26 - Trasformazioni senza obbligo di compensazione e con obblighi di minima entità

Tutti gli interventi di cui al punto 4.4) dell'allegato 2 alla D.G.R. 3002/2006 attinenti alle seguenti tipologie di opere sono esonerati dall'obbligo di compensazione:

- a. sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria naturalistica;
- b. viabilità agro-silvo-pastorale o altri interventi di miglioramento forestale previsti dai piani di indirizzo o di assestamento forestale;
- c. interventi di conservazione della biodiversità o del paesaggio;

- d. interventi presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina, qualora interessino ambiti boscati a cui il PIF attribuisce rapporto di compensazione 1:1 o 1:2.

Gli interventi di cui al precedente punto d) che interessino ambiti boscati a cui il PIF attribuisce un rapporto di compensazione pari a 1:3 sono sottoposti a obbligo di compensazione di minima entità, corrispondente a 1/4 del costo totale di cui al successivo articolo.

Art. 27 – Costo degli interventi compensativi

Il costo totale di compensazione è dato dal prodotto della superficie boscata trasformata, espressa in mq, per il valore unitario a mq del costo di compensazione, ragguagliato al rapporto di compensazione.

Il valore unitario espresso in € per mq del costo di compensazione è dato dalla somma del costo del soprassuolo, definito dalle disposizioni che regolano la trasformazione del bosco, e del costo del terreno, definito annualmente dalla commissione provinciale per gli espropri in funzione della zona agraria e dell'uso del suolo, secondo i dettati del punto 5.2 dell'allegato 2 della D.G.R. 3002/2006.

Art. 28 – Limite massimo di superficie boscata trasformabile

In riferimento al comma 5 dell'art. 43 della LR 31/2008 e tenuto conto dei caratteri dei luoghi, delle tipologie forestali rilevate e delle dinamiche infrastrutturali e insediative presenti sul territorio, lette anche in riferimento alle autorizzazioni rilasciate negli scorsi anni, il PIF definisce nello 0,4% il tetto massimo delle trasformazioni ordinarie di natura urbanistica assentibili durante il suo periodo di validità, corrispondente ad un valore medio annuo di 1,4 ha.

Per contro, non pone limiti alle trasformazioni ordinarie a finalità agricola e naturalistica e paesistica in quanto finalizzate a garantire attività di miglioramento ambientale-paesistico e di manutenzione del territorio e del sistema rurale paesistico.

Art. 29 – Aree da destinare a interventi compensativi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua nella Tav. 15 "Carta delle superfici destinate a compensazioni" le aree prioritarie e idonee alla realizzazione degli interventi compensativi da realizzare a seguito della trasformazione del bosco.

Art 30– Interventi compensativi

Trattandosi di aree ad elevato coefficiente di boscosità (67,70% per l'intera C.M. secondo la D.G.R. 2024/2006) l'art. 43 comma 3 LR 31/2008 dispone che le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedano interventi compensativi finalizzati a realizzare attività selvicolturali.

Le "attività selvicolturali" consentite sono definite dal punto 4.3 dell'allegato 2 della D.G.R. 3002/2006.

Viene data priorità agli interventi individuati nella Tav. 15 "Carta delle superfici destinate a compensazioni" e alle opere che potranno essere man mano definite dalla Comunità Montana, finalizzate all'attuazione delle azioni previste dal "Programma degli interventi" del PIF.

Art. 31 – Obbligo di compensazione

La superficie dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è stabilita in mq 100 (cento).

Per le trasformazioni ordinarie a finalità agricola di cui al precedente articolo 21, individuate nella Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse", la superficie oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è stabilita in 20.000 mq qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del punto 4.1 dell'allegato 2 della D.G.R. 3002/2006.

Art. 32 – Albo delle opportunità di compensazione

La Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse" rende conto dei luoghi idonei alla realizzazione degli interventi compensativi.

La Comunità Montana in fase di attuazione del presente PIF redigerà l'Albo delle opportunità di compensazione dove, su proposta dei proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi, verrà raccolto l'elenco della disponibilità di aree da destinare a interventi compensativi.

Tra questi, la Comunità Montana privilegerà gli interventi proposti da soggetti pubblici e coerenti con le determinazioni del PIF.

Art 33 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

Per le specie arboree e arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione e, in particolare, per gli imboschimenti, i rimboschimenti e gli interventi di miglioramento forestale si fa riferimento all'appendice 2 dell'Allegato 2 alla D.G.R. 3002/2006.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale.

Di volta in volta, a seconda delle specifiche situazioni locali, gli Uffici della Comunità Montana potranno integrare l'elenco delle specie assentite, così come inibire l'impiego di alcune specie elencate nella citata appendice.

Art. 34 – Monetizzazione e cauzione

La monetizzazione dei costi dovuti per la realizzazione degli interventi compensativi è consentita previo assenso dei competenti Uffici della Comunità Montana secondo le modalità stabilite al riguardo dalle vigenti disposizioni normative.

In caso contrario, il richiedente dovrà eseguire gli interventi compensativi previa approvazione del relativo progetto e stipula di una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione degli interventi come da disposizioni normative vigenti.

Art. 35 - Ambiti boscati di rilevanza paesistica di livello locale.

La Tav. 21 individua con apposito simbolo grafico gli "Ambiti boscati di rilevanza paesistica di livello locale".

Per essi valgono le destinazioni e gli usi consentiti dalle disposizioni di cui al Cap. 2, Titolo II del PTCP e i modelli colturali di cui al Capitolo 2, Titolo 3, Capo 2 del presente Regolamento di Attuazione, a condizione che:

- gli interventi non modifichino in modo rilevante l'aspetto esteriore del bosco e, conseguentemente, la sua valenza paesaggistica nei riguardi delle viste panoramiche d'insieme, dei quadri paesistici di scala locale e dei singoli beni (ambientali, storico- culturali, architettonici, testimoniali acc.) con cui il bosco si rapporta sul piano fisionomico e formale, tanto nel suo insieme quanto in riferimento alle sue singole componenti;
- gli interventi non alterino in modo significativo i rapporti dimensionali, spaziali e cromatici, fra gli spazi chiusi boscati e gli spazi aperti dell'intorno o interclusi nel bosco, comunque governati;
- gli interventi, ancorché realizzati nell'intorno delle aree boscate non ne alterino la percezione e il ruolo di quinta di sfondo per le visuali che si aprono dai tradizionali punti di vista.

TITOLO 4

Rapporti con le disposizioni normative in materia di trasformazione del bosco e interventi compensativi

Art. 36 – Richiamo alla legislazione vigente

Per quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti si rimanda ai contenuti della D.G.R. 3002/2006 e al relativo Allegato 2.

CAPITOLO – 2 -

NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE INDIVIDUATE DAL PIF

INQUADRAMENTO

Art. 0– Inquadramento e disposizioni generali

Gli articoli contenuti in questo capitolo normano il bosco sotto il profilo tecnico/selvicolturale. L'articolazione delle norme ricalca quella del Regolamento Regionale 5/2007 che si intende integralmente riportato per tutti gli articoli indicati nell'indice con la dizione “*vedi R.R 5/07*”.

Di seguito vengono riportati nuovi articoli introdotti dal PIF che dettano norme per i boschi a cui il Piano ha attribuito una specifica destinazione selvicolturale, così come individuata sull'omonimo documento cartografico.

Le norme di cui ai successivi articoli 42 bis, ter, quater, quinquies e sexies si applicano alle aree rappresentate nella Tav. 18 “Carta dei modelli colturali” e sostituiscono, per le sole parti in contrasto, i dettati dei precedenti articoli 39, 40, 41, e 42.

Art. 14 bis – Altre disposizioni sui progetti di taglio

Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 che interessano superfici adiacenti complessivamente superiori a due ettari, ancorché presentate da soggetti diversi, devono essere accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo, con i contenuti previsti dal precedente art. 14.

Art. 42 bis – Norme relative ai boschi a destinazione selvicolturale protettiva

Queste formazioni sono da lasciare all'evoluzione naturale, quindi non sono consentiti tagli ordinari nel periodo di validità del Piano.

Sono consentiti esclusivamente tagli straordinari di alleggerimento del soprassuolo in aree caratterizzate da dissesti idrogeologici con movimenti di fondo e tagli accidentali di piante abbattute in conseguenza di avversità meteoriche, colpite da fitopatie o con problemi di stabilità meccanica.

Sono inoltre consentiti gli interventi definiti nei modelli colturali che seguono.

A1 MODELLO COLTURALE PER IL QUERCETO DI ROVERE DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESICI

Nei soprassuoli rappresentati da cedui in conversione e/o fustaie transitorie andranno effettuati tagli di conversione, mediante tagli di avviamento all'altofusto con il rilascio di

1000 soggetti a ettaro; sono da rilasciare tutti gli individui di rovere, tranne quelli che presentano manifesti problemi fitopatologici o fitomeccanici.

A2 MODELLO CULTURALE PER ORNO-OSTRIETO TIPICO VARIANTE CON CILIEGIO E/O LATIFOGIE NOBILI

Sono consentiti tagli straordinari di alleggerimento del soprassuolo, connotabili come tagli di conversione con rilascio di almeno 800 matricine a ettaro, in aree caratterizzate da dissesti idrogeologici con movimenti di fondo.

A3 MODELLO CULTURALE PER ACERI-FRASSINETO CON FAGGIO

Nelle situazioni meno evolute si prescrive il taglio a raso matricinato con il rilascio di 200 allievi e/o matricine a ettaro, scegliendo in preferenza i soggetti monocormici migliori di faggio a acero di monte, mentre nelle situazioni più evolute si prescrive la conversione tramite matricinatura intensiva con il rilascio di 800 soggetti a ettaro. In presenza di manifeste problematiche di tipo idrogeologico, questa formazione è da lasciare all'evoluzione naturale.

A4 MODELLO CULTURALE PER RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE

In queste formazioni sono da prevedere interventi per favorire le latifoglie autoctone normalmente presenti in questo territorio.

È quindi necessario in occasione dei tagli di diradamento da effettuare in queste formazioni intervenire con rinfoltimenti con impianto esclusivo di latifoglie. Il grado di intensità dei diradamenti deve essere diversificato a seconda della quantità di latifoglie presenti; se le latifoglie sono assenti è necessario rilasciare dopo il diradamento su dominanti circa 600-800 individui a ettaro. La possibilità di rilasciare 500-600 individui a ettaro è condizionata in quelle stazioni in cui sono presenti latifoglie non promettenti (altezza inferiore a 2,5 metri). Nei nuclei in cui le latifoglie sono presenti e ben affermate è possibile eliminare il resinoso, prevedendo comunque qualche rilascio per favorire la biodiversità specifica. Le latifoglie già affermate non devono essere danneggiate in occasione dei tagli ed è possibile prevedere ripuliture per favorire l'affermazione di queste latifoglie e di quelle impiantate.

Art. 42 ter – Norme relative ai boschi a destinazione selvicolturale naturalistica

Gli obiettivi gestionali dei boschi a destinazione selvicolturale naturalistica sono la conservazione e l'ampliamento delle superfici esistenti, il mantenimento delle connessioni ecologiche e il miglioramento strutturale e compositivo.

A tali fini, queste formazioni sono da lasciare all'evoluzione naturale, quindi non sono consentiti tagli ordinari nel periodo di validità del Piano.

Sono consentiti esclusivamente tagli straordinari di alleggerimento del soprassuolo in aree caratterizzate da dissesti idrogeologici con movimenti di fondo e tagli accidentali di piante abbattute in conseguenza di avversità meteoriche, colpite da fitopatie o con problemi di stabilità meccanica.

Sono inoltre consentiti gli interventi definiti nei modelli colturali che seguono.

B1 QUERCO-CARPINETO COLLINARE DI ROVERE E/O FARNIA

Per questa formazione attualmente non ordinariamente gestita si prevede una gestione finalizzata alla conservazione delle specie di maggior pregio (farnia e carpino bianco) e all'innescò di un processo evolutivo che conduca il soprassuolo forestale verso parametri forestali compositivi e strutturali più consoni alle condizioni stazionali.

Il trattamento è un taglio di tipo "irregolare" per singoli pedali, che miri alla conservazione di una buona copertura al suolo nel rispetto delle specie di pregio. Sono da escludere dal taglio le farnie e i carpini bianchi presenti, a meno di manifesti problemi fitopatologici che possano creare problemi di stabilità meccanica per le piante di queste specie. In occasione degli interventi di taglio è necessario rilasciare gli individui monocormici meglio conformati delle altre specie, per favorire una naturale conversione all'altofusto. Sono consentiti interventi di ripulitura per favorire l'affermazione di eventuali plantule di farnia presenti.

In questo soprassuolo in occasione dei tagli si prevedono rinfoltimenti con densità minima di 250 piantine/ha per aumentare l'aliquota delle specie di maggior pregio

presenti. Si prevede l'impianto di farnia e carpino bianco come specie principali, mentre come specie di accompagnamento l'acero campestre, il ciliegio, l'olmo minore, il ciavardello e l'acero di monte.

B2 CARPINETO CON OSTRIA

Per queste formazioni si prescrive il taglio a raso matricinato, con il rilascio di 100-120 matricine e/o allievi, in preferenza da scegliere tra i carpini bianchi meglio conformati. Il turno minimo è di 25 anni.

La dimensione della tagliata non può essere superiore a 0,5 ha.

B3 CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESOXERICI

Nelle formazioni governate a ceduo si prescrive un taglio raso matricinato con un rilascio di 50-70 matricine e/o allievi ben conformati, da scegliere in preferenza tra le specie diverse dal castagno, dal momento che questa specie mantiene inalterata nel tempo la capacità di emettere polloni. La durata minima del turno è di 25 anni.

Nei soprassuoli in cui è in atto una conversione naturale per invecchiamento, l'elevata massa delle ceppaie che gravita al suolo può favorire schianti e piccoli smottamenti del suolo; in questi casi è possibile attuare una conversione tramite matricinatura intensiva rilasciando al momento del taglio di avviamento all'alto fusto almeno il 50% della massa e 800 matricine a ettaro, favorendo anche le specie diverse dal castagno.

In questi casi è consentita anche la possibilità di effettuare la conversione da fustaia a ceduo matricinato, qualora tale pratica dovesse determinare un sicuro incremento del livello manutentivo del bosco.

La dimensione della tagliata non può essere comunque superiore a 0,5 ha.

Il presente modello colturale non si applica per la vegetazione che alligna sulle sponde dei corsi d'acqua permanenti o temporanei.

B4 CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESICI

Il modello colturale ricalca quello definito per i Castagneti dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici, con l'eccezione della durata minima del turno, che in questo caso è di 20 anni e dei limiti alla dimensione della tagliata che qui non sono definiti.

B5 ORNO-OSTRIETI

Per queste formazioni si prescrive il taglio raso matricinato con il rilascio di almeno 90 allievi e/o matricine a ettaro (nelle stazioni con maggiore diversità specifica), da scegliere tra i soggetti migliori di orniello, querce, olmo o altre latifoglie presenti, in modo da non alterare la composizione specifica del soprassuolo; dovranno essere rilasciati gli individui meglio conformati, portanti chioma ben sviluppata e equilibrata, di origine da seme o da polloni vigorosi. Per evitare di favorire le specie più rustiche la lunghezza del turno deve essere di almeno 25 anni.

In presenza di faggio o carpino bianco il numero minimo di matricine da rilasciare in occasione del taglio del ceduo è elevato a 120, mentre in presenza di ciliegio e/o latifoglie nobili è elevato a 200; è necessario rilasciare una buona quota di allievi di queste specie.

Nella variante con ciliegio è possibile attuare una conversione tramite matricinatura intensiva; al momento del taglio di avviamento all'alto fusto è necessario rilasciare almeno 600 matricine a ettaro, da scegliere tra i soggetti migliori di ciliegio o delle altre latifoglie.

La superficie della tagliata non può comunque essere superiore a 2,5 ha.

Il presente modello colturale non si applica all'interno dei "Monumenti naturali" e per la vegetazione che alligna sulle sponde dei corsi d'acqua permanenti o temporanei.

B6 ACERI-FRASSINETO E ACERI TIGLIETI

Si prescrive un taglio a raso matricinato con il rilascio di almeno 200 matricine e/o allievi da scegliere tra i soggetti migliori di tiglio, acero di monte, frassino, acero campestre. Preservare dal taglio i soggetti meglio conformati, monocormici o di origine gamica, che non presentano problemi di stabilità meccanica o fitopatie.

Nelle operazioni di taglio è necessario evitare danneggiamenti a spese della rinnovazione gamica e dei soggetti di origine agamica che si prevede di rilasciare.

La superficie della tagliata non può comunque essere superiore a 0,5 ha.

Sono consentiti interventi di ripulitura per favorire l'affermazione di eventuali soggetti di origine gamica.

Il presente modello colturale non si applica per la vegetazione che alligna sulle sponde dei corsi d'acqua permanenti o temporanei.

B7 FAGGETA SUBMONTANA DEI SUBSTRATI CARBONATICI

Va mantenuta l'attuale struttura a fustaia o va favorito l'avviamento ad altofusto dei polloni più vigorosi e meglio conformati, evitando la ceduzione. Evitare il taglio dei soggetti monocormici già presenti, a meno di manifesti problemi fitopatologici o problemi di stabilità meccanica.

I tagli di conversione sono assimilabili a diradamenti, in cui il primo diradamento selettivo non asporti più del 20% della massa e in cui vengano rilasciati i soggetti migliori di faggio acero di monte e carpino bianco.

B8 ALNETO DI ONTANO NERO D'IMPLUVIO

In queste formazioni è previsto un taglio con il rilascio di almeno 70 matricine a ettaro, favorendo nel rilascio gli ontani meglio conformati, originati da seme o dai polloni più vigorosi. Il taglio sarà a carico delle piante di specie diversa dall'ontano nero, di origine gamica o agamica, se possono ostacolare la crescita corretta dei soggetti di ontano nero. Considerando la limitata estensione di queste formazioni nel territorio della Comunità Montana sono vietati interventi finalizzati all'eliminazione dell'ontano nero; sono invece indicati interventi di ripuliture per favorire l'affermazione dei soggetti di origine gamica di ontano nero.

B9 ROBINIETI

Nei cedui a robinia si prescrive un taglio raso matricinato con il rilascio di almeno 70 matricine e/o allievi a ettaro, da scegliere tra le altre specie presenti in modo da mantenere inalterata la composizione specifica. Escludere dal rilascio i polloni di robinia. I soggetti da rilasciare devono essere dotati di chioma simmetrica e ben sviluppata, in modo che possano anche esercitare una buona copertura sui giovani polloni di robinia. Il turno indicato per queste formazioni deve essere di almeno 30 anni. La dimensione della tagliata non può essere superiore a 2,5 ha.

Il presente modello colturale non si applica per la vegetazione che alligna sulle sponde dei corsi d'acqua permanenti o temporanei.

B10 ZONE DI RECENTE INVASIONE ARBOREO-ARBUSTIVA

In queste formazioni si prevede una gestione a ceduo matricinato; si prescrive un taglio raso con il rilascio di 100 matricine e/o allievi a ettaro, da scegliere tra i soggetti migliori di acero, frassino, ciliegio, querce; rilasciare i fenotipi migliori, le piante che non presentano manifeste fitopatie; evitare di tagliare le specie da frutto eventualmente presenti.

La dimensione della tagliata non può essere superiore a 0,5 ha.

Il presente modello colturale non si applica per la vegetazione che alligna sulle sponde dei corsi d'acqua permanenti o temporanei.

Art. 42 quater – Norme relative ai boschi a destinazione selvicolturale paesaggistica

L'obiettivo gestionale dei boschi a destinazione selvicolturale paesaggistica è la conservazione del mosaico paesaggistico determinato dall'alternanza tra le superfici forestali e quelle destinate a usi agricoli, nonché il miglioramento strutturale e l'articolazione compositiva dei boschi.

Tenendo conto di questi obiettivi generali, si applicano i modelli colturali che seguono.

C1 QUERCETI

Per queste formazioni si prescrive il taglio raso matricinato con il rilascio di 90 matricine e/o allievi da scegliere tra gli individui meglio conformati, in preferenza originati da seme, altrimenti da polloni vigorosi, preferibilmente delle seguenti specie: rovere, roverella, orniello, cerro, aceri.

Per evitare di favorire le specie più rustiche la lunghezza del turno per queste formazioni è di 25 anni. Nella variante con castagno (23Pr) favorire nel rilascio delle matricine il castagno.

La dimensione della tagliata non può essere superiore a 0,5ha.

C2 CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI XERICI O MESOXERICI

Nelle formazioni governate a ceduo si prescrive un taglio raso matricinato con un rilascio di 50-70 matricine e/o allievi ben conformati, da scegliere in preferenza tra le specie diverse dal castagno, dal momento che questa specie mantiene inalterata nel tempo la capacità di emettere polloni. La durata del turno per queste formazioni è di 25 anni.

Nei soprassuoli in cui è in atto una conversione naturale per invecchiamento, l'elevata massa delle ceppaie che gravita al suolo può favorire schianti e piccoli smottamenti del suolo; in questi casi è possibile attuare una conversione tramite matricinatura intensiva

rilasciando al momento del taglio di avviamento all'alto fusto almeno il 50% della massa e 800 matricine a ettaro, favorendo anche le specie diverse dal castagno.

In questi casi è consentita anche la possibilità di effettuare la conversione da fustaia a ceduo matricinato, qualora tale pratica dovesse determinare un sicuro incremento del livello manutentivo del bosco.

La dimensione della tagliata non può essere comunque superiore a 0,5 ha.

La vegetazione che alligna sulle sponde dei corsi d'acqua permanenti o temporanei è da lasciare all'evoluzione naturale, quindi non sono consentiti tagli ordinari nel periodo di validità del presente piano. Sono consentiti esclusivamente tagli straordinari di alleggerimento del soprassuolo in aree caratterizzate da dissesti idrogeologici con movimenti di fondo e tagli accidentali di piante abbattute in conseguenza di avversità meteoriche o colpite da fitopatie.

Per quanto riguarda il recupero dei castagneti da frutto si rimanda ai contenuti dell'art. 31.

C3 CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESICI

Il modello colturale ricalca quello definito per i Castagneti dei substrati carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici, con l'eccezione della durata minima del turno, che in questo caso è di 20 anni

C4 ORNO-OSTRIETO TIPICO

Per queste formazioni si prescrive il taglio raso matricinato con il rilascio di almeno 90 allievi e/o matricine a ettaro (nelle stazioni con maggiore diversità specifica), da scegliere tra i soggetti migliori di orniello, querce, olmo o altre latifoglie presenti, in modo da non alterare la composizione specifica del soprassuolo; dovranno essere rilasciati gli individui meglio conformati, portanti chioma ben sviluppata e equilibrata, di origine da seme o da polloni vigorosi. Per evitare di favorire le specie più rustiche la lunghezza del turno deve essere di almeno 25 anni.

In presenza di faggio o carpino bianco il numero minimo di matricine da rilasciare in occasione del taglio del ceduo è elevato a 120, mentre in presenza di ciliegio e/o latifoglie nobili è elevato a 200; è necessario rilasciare una buona quota di allievi di queste specie.

Nella variante con ciliegio è possibile attuare una conversione tramite matricinatura intensiva; al momento del taglio di avviamento all'alto fusto è necessario rilasciare almeno 600 matricine a ettaro, da scegliere tra i soggetti migliori di ciliegio o delle altre latifoglie.

La superficie della tagliata non può comunque essere superiore a 0,5 ha.

La vegetazione che alligna sulle sponde dei corsi d'acqua permanenti o temporanei è da lasciare all'evoluzione naturale, quindi non sono consentiti tagli ordinari nel periodo di validità del presente piano. Sono consentiti esclusivamente tagli straordinari di alleggerimento del soprassuolo in aree caratterizzate da dissesti idrogeologici con movimenti di fondo e tagli accidentali di piante abbattute in conseguenza di avversità meteoriche o colpite da fitopatie.

C5 ACERI-FRASSINETI

In queste formazioni si prescrive un taglio a raso matricinato con il rilascio di 150 matricine e/o allievi da scegliere tra i soggetti migliori di acero di monte, frassino, acero campestre. Preservare dal taglio i soggetti monocormici di buone dimensioni che non presentano problemi di stabilità meccanica.

La dimensione della tagliata non deve essere superiore a 0,5 ha.

C6 BETULETI, CORILETI E SALICETI

Queste formazioni sono da lasciare all'evoluzione naturale, quindi non sono consentiti tagli ordinari nel periodo di validità del Piano.

Sono consentiti esclusivamente tagli straordinari di alleggerimento del soprassuolo in aree caratterizzate da dissesti idrogeologici con movimenti di fondo e tagli accidentali di piante abbattute in conseguenza di avversità meteoriche, colpite da fitopatie o con problemi di stabilità meccanica.

C7 FAGGETA SUBMONTANA DEI SUBSTRATI CARBONATICI

In queste formazioni si prevede un taglio raso matricinato con il rilascio di 150 matricine e/o allievi, da scegliere in preferenza tra i soggetti migliori di faggio, acero di monte, frassino.

Dove il soprassuolo è quasi esclusivamente rappresentato da elementi monocormici andranno effettuati tagli di conversione che, se già effettuati, andranno completati con i tagli tipici della fustaia transitoria per il consolidamento del governo ad altofusto.

La conversione deve avvenire per matricinatura intensiva, rilasciando almeno 800-1000 matricine da scegliere tra i migliori soggetti di faggio, acero, carpino.

La dimensione della tagliata non può essere superiore a 0,5 ha.

C8 PECCETE DI SOSTITUZIONE E D'IMPIANTO

Si prescrivono tagli a piccole buche (gruppi ridotti a 3-5 piante) oppure tagli successivi (preparazione-sementazione), accompagnati da tagli fitosanitari seguiti da interventi di rinfoltimento da effettuarsi con impianto esclusivo di latifoglie, con densità di 400 piantine/ha. I tagli devono essere fatti in corrispondenza di latifoglie già presenti, che devono essere rilasciate a meno che non siano state danneggiate gravemente nelle operazioni di abbattimento delle resinose. La ripresa di massa principale per i tagli ordinari non deve comunque eccedere il 25% della massa.

Nelle aree a perticaia a maggiore densità si prevedono tagli selettivi e di diradamento.

C9 ROBINIETO PURO

Si prescrive un taglio raso matricinato con il rilascio di almeno 50 matricine e/o allievi a ettaro, da scegliere tra le altre specie presenti in modo da mantenere inalterata la composizione specifica. Escludere dal rilascio i polloni di robinia. I soggetti da rilasciare devono essere dotati di chioma simmetrica e ben sviluppata, in modo che possano anche esercitare una buona copertura sui giovani polloni di robinia. Il turno indicato per queste formazioni deve essere di almeno 25 anni.

La dimensione della tagliata non può essere superiore a 2,5 ha.

C10 ROBINIETO MISTO

Si prescrive un taglio raso matricinato con il rilascio di almeno 70 matricine e/o allievi a ettaro, da scegliere tra le altre specie presenti in modo da mantenere inalterata la composizione specifica. Escludere dal rilascio i polloni di robinia. I soggetti da rilasciare devono essere dotati di chioma simmetrica e ben sviluppata, in modo che possano anche esercitare una buona copertura sui giovani polloni di robinia. Il turno indicato per queste formazioni deve essere di almeno 30 anni.

La dimensione della tagliata non può essere superiore a 2,5 ha.

La vegetazione che alligna sulle sponde dei corsi d'acqua permanenti o temporanei e nelle aree con accertata presenza di fenomeni di dissesto anche puntuali è da lasciare all'evoluzione naturale, quindi non sono consentiti tagli ordinari nel periodo di validità del presente piano. Sono consentiti esclusivamente tagli straordinari di alleggerimento del soprassuolo in aree caratterizzate da dissesti idrogeologici con movimenti di fondo e tagli accidentali di piante abbattute in conseguenza di avversità meteoriche o colpite da fitopatie.

C11 RIMBOSCHIMENTI DI PINI E/O LARICI

In queste formazioni sono da prevedere interventi per favorire le latifoglie autoctone normalmente presenti in questo territorio.

È quindi necessario in occasione dei tagli di diradamento da effettuare in queste formazioni intervenire con rinfoltimenti con impianto esclusivo di latifoglie. Il grado di intensità dei diradamenti deve essere diversificato a seconda della quantità di latifoglie presenti; se le latifoglie sono assenti è necessario rilasciare dopo il diradamento su dominanti circa 600-800 individui a ettaro. La possibilità di rilasciare 500-600 individui a ettaro è condizionata in quelle stazioni in cui sono presenti latifoglie non promettenti (altezza inferiore a 2,5 metri). Nei nuclei in cui le latifoglie sono presenti e ben affermate è possibile eliminare il resinoso, prevedendo comunque qualche rilascio per favorire la biodiversità specifica. Le latifoglie già affermate non devono essere danneggiate in occasione dei tagli ed è possibile prevedere ripuliture per favorire l'affermazione di queste latifoglie e di quelle impiantate.

C12 ZONE DI RECENTE INVASIONE ARBOREO-ARBUSTIVA

In queste formazioni si prevede una gestione a ceduo matricinato; si prescrive un taglio raso con il rilascio di 100 matricine e/o allievi a ettaro, da scegliere tra i soggetti migliori di acero, frassino, ciliegio, querce; rilasciare i fenotipi migliori, le piante che non presentano manifeste fitopatie; evitare di tagliare le specie da frutto eventualmente presenti.

La dimensione della tagliata non può essere superiore a 0,5 ha.

La vegetazione che alligna sulle sponde dei corsi d'acqua permanenti o temporanei è da lasciare all'evoluzione naturale, quindi non sono consentiti tagli ordinari nel periodo di validità del presente piano. Sono consentiti esclusivamente tagli straordinari di alleggerimento del soprassuolo in aree caratterizzate da dissesti idrogeologici con movimenti di fondo e tagli accidentali di piante abbattute in conseguenza di avversità meteoriche o colpite da fitopatie.

Art. 42 quinquies – Norme relative ai boschi a destinazione selvicolturale multifunzionale e produttiva

I boschi a destinazione multifunzionale sono boschi relativamente privi di limitazioni gestionali, tenuto conto della primaria necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni di protezione idrologica dei versanti.

Tra i boschi a destinazione multifunzionale sono stati individuati i boschi produttivi che, vista la facile accessibilità e la morfologia dei luoghi su cui allignano, sono particolarmente adatti alla massimizzazione della capacità produttiva del bosco.

In entrambi i casi la risorsa forestale potrà essere utilizzata in modo ordinario, secondo il Regolamento Forestale Regionale, salvo quanto meglio dettagliato nei modelli colturali di seguito riportati per le singole categorie-tipologie.

D1 CARPINETO CON OSTRIA

Per queste formazioni si prescrive il taglio a raso matricinato, con il rilascio di almeno 100-120 matricine e/o allievi, in preferenza da scegliere tra i carpini bianchi meglio conformati. Il turno da applicare è di 25 anni. Nei nuclei in cui si ritiene di intervenire con una conversione tramite matricinatura intensiva si prescrive il rilascio di almeno 900 matricine a ettaro, da scegliere in preferenza tra i soggetti migliori di carpino bianco, acero e carpino nero.

D2 QUERCETO DI ROVERELLA DEI SUBSTRATI CARBONATICI

Per queste formazioni si prescrive il taglio raso matricinato con il rilascio di 90 matricine e/o allievi da scegliere tra gli individui meglio conformati, in preferenza originati da seme, altrimenti da polloni vigorosi. Le specie da rilasciare in preferenza sono: rovere, roverella, orniello, cerro, aceri; è consigliato in generale il rilascio di specie diverse dal carpino nero.

Per evitare di favorire le specie più rustiche la lunghezza del turno per queste formazioni è di 25 anni.

Nei boschi a destinazione selvicolturale multifunzionale, evitare di tagliare l'erica arborea per favorire la conservazione delle superfici classificate nella relativa variante e nelle superfici classificate nelle varianti con cerro o con castagno favorire il rilascio di matricine di queste specie.

D3 QUERCETO DI ROVERE DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESICI

Dove i soggetti sono principalmente di origine agamica si prevede un taglio raso matricinato con il rilascio di 100 matricine a ettaro, da scegliere tra i soggetti meglio conformati di rovere, carpino bianco e olmo.

Dove il soprassuolo è quasi esclusivamente rappresentato da elementi monocormici andranno effettuati tagli di conversione, mediante tagli di avviamento all'altofusto con il rilascio di 1000 matricine a ettaro; sono da rilasciare tutti gli individui di rovere, tranne quelli che presentano manifesti problemi fitopatologici e fitomeccanici.

La fustaia transitoria sarà quindi da governare mediante tagli successivi.

D4 CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI XERICI

Per queste formazioni si prescrive il taglio a raso matricinato, con il rilascio di almeno 50 allievi e/o matricine, da scegliere tra i castagni meglio conformati in buone condizioni fitosanitarie, e altre latifoglie diverse dal carpino nero se presenti. La durata del turno per queste formazioni è di 25 anni.

D5 CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESOXERICI

Nelle formazioni governate a ceduo si prescrive un taglio raso matricinato con un rilascio di 50-70 matricine e/o allievi ben conformati, da scegliere in preferenza tra le specie diverse dal castagno, dal momento che questa specie mantiene inalterata nel tempo la capacità di emettere polloni e avendo cura di rilasciare i soggetti di tasso quando presenti. La durata del turno per queste formazioni è di 25 anni.

Nei soprassuoli in cui è in atto una conversione naturale per invecchiamento, l'elevata massa delle ceppaie che gravita al suolo può favorire schianti e piccoli smottamenti del suolo; in questi casi è possibile attuare una conversione tramite matricinatura intensiva rilasciando al momento del taglio di avviamento all'alto fusto almeno il 50% della massa e 800 matricine a ettaro, favorendo anche le specie diverse dal castagno.

In questi casi è consentita anche la possibilità di effettuare la conversione da fustaia a ceduo matricinato, qualora tale pratica dovesse determinare un sicuro incremento del livello manutentivo del bosco.

Per quanto riguarda il recupero dei castagneti da frutto si rimanda ai contenuti dell'art. 31.

Nei boschi a destinazione multifunzionale, in presenza di abete rosso si prevede una conversione tramite matricinatura intensiva, rilasciando almeno 800 matricine, da scegliere tra castagno, ciliegio, faggio, acero e olmo. Al momento del taglio è possibile intervenire sulle conifere mature o stramature per evitare di mantenerle a lungo nel soprassuolo.

Le prescrizioni date negli ultimi due capoversi valgono anche in presenza di faggio, ma le matricine da rilasciare sono almeno 1000 a ettaro.

D6 CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESICI

Il modello colturale ricalca quello definito per i Castagneti dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici, con l'eccezione della durata minima del turno, che in questo caso è di 20 anni

D7 ORNO-OSTRIETO TIPICO

Per queste formazioni si prescrive il taglio raso matricinato con il rilascio di almeno 90 allievi e/o matricine a ettaro, da scegliere tra i soggetti migliori di orniello, querce, olmo o altre latifoglie presenti, in modo da non alterare la composizione specifica del soprassuolo; dovranno essere rilasciati gli individui meglio conformati, portanti chioma ben sviluppata e equilibrata, di origine da seme o da polloni vigorosi. Per evitare di favorire le specie più rustiche la lunghezza del turno deve essere di almeno 25 anni.

In presenza di cerro, faggio, tasso o carpino bianco il numero minimo di matricine da rilasciare in occasione del taglio del ceduo è elevato a 120, mentre in presenza di ciliegio e/o latifoglie nobili è elevato a 200; è necessario rilasciare una buona quota di allievi di queste specie e comunque tutti i soggetti di tasso.

Nella variante con ciliegio è possibile attuare una conversione tramite matricinatura intensiva; al momento del taglio di avviamento all'alto fusto è necessario rilasciare almeno 600 matricine a ettaro, da scegliere tra i soggetti migliori di ciliegio o delle altre latifoglie.

In presenza di abete rosso si prescrive il taglio raso matricinato, con il rilascio di almeno 120 matricine e/o allievi a ettaro, intervenendo anche sull'abete con l'eliminazione dei soggetti sottoposti o soggetti a evidente deperimento.

D8 ACERI-FRASSINETI

In queste formazioni si prescrive un taglio a raso matricinato con il rilascio di 150 matricine e/o allievi da scegliere tra i soggetti migliori di acero di monte, frassino, acero campestre. Preservare dal taglio i soggetti monocormici di buone dimensioni che non presentano problemi di stabilità meccanica.

D9 FAGGETA SUBMONTANA DEI SUBSTRATI CARBONATICI

In queste formazioni si prevede un taglio raso matricinato con il rilascio di 150 matricine e/o allievi, da scegliere in preferenza tra i soggetti migliori di faggio, acero di monte, frassino. Dove è presente, è possibile intervenire gradualmente sull'abete rosso al momento del taglio, favorendone la sostituzione con specie autoctone

Dove il soprassuolo è quasi esclusivamente rappresentato da elementi monocormici andranno effettuati tagli di conversione che, se già effettuati, andranno completati con i tagli tipici della fustaia transitoria per il consolidamento del governo ad altofusto.

La conversione deve avvenire per matricinatura intensiva, rilasciando almeno 800-1000 matricine da scegliere tra i migliori soggetti di faggio, acero, carpino.

D10 PECCETE DI SOSTITUZIONE E D'IMPIANTO

Si prescrivono tagli a piccole buche (gruppi ridotti a 3-5 piante) oppure tagli successivi (preparazione-sementazione), accompagnati da tagli fitosanitari seguiti da interventi di rinfoltimento da effettuarsi con impianto esclusivo di latifoglie, con densità di 400 piantine/ha. I tagli devono essere fatti in corrispondenza di latifoglie già presenti, che devono essere rilasciate a meno che non siano state danneggiate gravemente nelle operazioni di abbattimento delle resinose. La ripresa di massa principale per i tagli ordinari non deve comunque eccedere il 25% della massa.

Nelle aree a perticaia a maggiore densità e nei rimboschimenti più recenti si prevedono tagli selettivi e di diradamento.

Il grado di intensità dei diradamenti deve essere diversificato a seconda della quantità di latifoglie presenti:

se le latifoglie sono assenti è necessario rilasciare dopo il diradamento su dominanti circa 600-800 individui a ettaro

nelle stazioni in cui sono presenti latifoglie non promettenti (altezza inferiore a 2,5 metri) vanno rilasciati 500-600 individui a ettaro

se le latifoglie sono presenti e ben affermate è possibile eliminare l'abete, prevedendo qualche rilascio per favorire la biodiversità specifica.

Le latifoglie già affermate non devono essere danneggiate in occasione dei tagli ed è possibile prevedere ripuliture per favorire l'affermazione di queste latifoglie e di quelle impiantate.

D11 ROBINIETI

Si prescrive un taglio raso matricinato con il rilascio di almeno 70 matricine e/o allievi a ettaro, da scegliere tra le altre specie presenti in modo da mantenere inalterata la composizione specifica.

Escludere dal rilascio i polloni di robinia. I soggetti da rilasciare devono essere dotati di chioma simmetrica e ben sviluppata, in modo che possano anche esercitare una buona copertura sui giovani polloni di robinia. Il turno indicato per queste formazioni deve essere di almeno 30 anni.

Nei soprassuoli in cui la robinia è nettamente prevalente o esclusiva il numero di matricine da rilasciare può essere ridotto a 50 e il turno minimo a 25 anni.

D12 RIMBOSCHIMENTI DI PINI E/O LARICI

In queste formazioni sono da prevedere interventi per favorire le latifoglie autoctone normalmente presenti in questo territorio.

È quindi necessario in occasione dei tagli di diradamento da effettuare in queste formazioni intervenire con rinfoltimenti con impianto esclusivo di latifoglie. Il grado di intensità dei diradamenti deve essere diversificato a seconda della quantità di latifoglie presenti; se le latifoglie sono assenti è necessario rilasciare dopo il diradamento su dominanti circa 600-800 individui a ettaro. La possibilità di rilasciare 500-600 individui a ettaro è condizionata in quelle stazioni in cui sono presenti latifoglie non promettenti (altezza inferiore a 2,5 metri). Nei nuclei in cui le latifoglie sono presenti e ben affermate è possibile eliminare il resinoso, prevedendo comunque qualche rilascio per favorire la biodiversità specifica. Le latifoglie già affermate non devono essere danneggiate in occasione dei tagli ed è possibile prevedere ripuliture per favorire l'affermazione di queste latifoglie e di quelle impiantate.

D13 RIMBOSCHIMENTI DI LATIFOGLIE

Nei rimboschimenti recenti dovranno essere apportate le opportune cure e risarcimenti alle fallanze per assicurarne la buona riuscita, assieme agli interventi di ripulitura delle invadenti, Rovo principalmente. In questi soprassuoli, gli eventuali interventi di diradamento potranno essere previsti solo a seguito di necessari approfondimenti sulle condizioni di sviluppo dei soprassuoli.

Nel corso del periodo di validità del PIF, non sono ovviamente prevedibili interventi di utilizzazione dei rimboschimenti recenti.

Nei rimboschimenti più datati con presenza di Pino nero, si prevedono trattamenti mirati alla sua eliminazione mediante tagli di preparazione e tagli di diradamento, finalizzati ad aumentare l'aliquota di presenza delle specie più consone alle condizioni stazionali.

D14 ZONE DI RECENTE INVASIONE ARBOREO-ARBUSTIVA

In queste formazioni si prevede una gestione a ceduo matricinato; si prescrive un taglio raso con il rilascio di 100 matricine e/o allievi a ettaro, da scegliere tra i soggetti migliori di acero, frassino, ciliegio, querce; è consigliabile il rilascio dei fenotipi migliori, delle piante che non presentano manifeste fitopatologie; evitare di tagliare le specie da frutto eventualmente presenti.

D15 TIPI PRIMITIVI E SECONDARI

I soprassuoli inclusi nei comparti produttivi o multifunzionali in cui sono in atto i primi stadi delle dinamiche evolutive forestali sono da lasciare all'evoluzione naturale, quindi non sono consentiti tagli ordinari nel periodo di validità del Piano.

Sono consentiti esclusivamente tagli straordinari di alleggerimento del soprassuolo in aree caratterizzate da dissesti idrogeologici con movimenti di fondo e tagli accidentali di piante abbattute in conseguenza di avversità meteoriche, colpite da fitopatie o con problemi di stabilità meccanica.

Art. 42 sexies – Norme relative ai boschi a destinazione selvicolturale turistico-ricreativa

In questi soprassuoli è necessario, oltre al mantenimento e al miglioramento della copertura arborea, soddisfare la fruibilità ricreativa. Gli interventi prescritti sono principalmente mirati alla messa in sicurezza delle aree in questione (percorsi e/o aree particolari), al semplice mantenimento delle superfici di pertinenza dei sentieri o delle aree segnalate nell'elenco, da attuare attraverso ripuliture, tagli

fitosanitari e/o fitomeccanici e all'eventuale miglioramento delle caratteristiche di godibilità dell'area (tagli a funzione panoramica).

Nelle aree interessate da fruizione turistico-ricreativa non è quindi possibile attuare una gestione selvicolturale di tipo ordinario; in questi ambiti è consentito il taglio fitosanitario delle piante deperenti, il taglio delle piante in precarie condizioni di stabilità meccanica; è inoltre consentito un taglio di rimonda sulle ceppaie. Potranno essere anche attuati interventi per favorire l'affermazione delle specie di maggior pregio, effettuando puliture e il taglio dell'eventuale vegetazione infestante.

I rinfoltimenti potranno essere effettuati con l'impiego di sole latifoglie autoctone per migliorare l'aspetto compositivo di queste formazioni.

Lungo i percorsi turistico ricreativi è consentito un taglio raso panoramico, se connesso ad un progetto pubblico di valorizzazione dell'area, ogni 250 metri con superficie massima di 500 mq.